

CONVENZIONE**relativa al progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi****finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio****degli acquedotti comunali di Valdaone****Il [REDACTED] 2022, tra le parti di seguito indicate:****➤ Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla G.E.A.S. spa, con sede**

a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227,

legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dott.ing. Valter Paoli, nato a Vermiglio (TN) il 25

febbraio 1955, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. [REDACTED] del

[REDACTED] 2022, di seguito indicata anche solo come “società”;

➤ Comune di Valdaone, con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13, c.f.

02362470227, legalmente rappresentato dal Sindaco, [REDACTED], nato a

[REDACTED] il [REDACTED], in esecuzione della deliberazione della Giunta

Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] 2022, di seguito indicato anche solo

come “ente socio”.

Premesso:

a) che G.E.A.S. spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo

V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta,

operante ai sensi degli art. 2, c. 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 175/2016 ossia

quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da

parte di più enti locali soci;

b) che il Comune di Valdaone è un ente locale socio di G.E.A.S. spa e

possiede n. 24.211 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale

unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,12% del

	capitale sociale;	
	c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti al fine dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali da parte dell'ente socio per il tramite della società, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016;	
	d) che, ai sensi dello statuto della società:	
	➤ nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa della società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;	
	➤ la società è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;	
	e) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, da parte della società per conto dell'ente socio, risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte dell'ente socio, in quanto la società, realizzando la medesima tipologia di opera per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche di progettazione e	
	pag. 2 di 10	

	coordinamento dell'esecuzione, anche in considerazione del fatto che	
	utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate;	
	f) che nella programmazione dell'ente socio è prevista la realizzazione di	
	interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al	
	monitoraggio degli acquedotti comunali, opera che rientra nei fini	
	istituzionali dell'ente socio e per la quale quest'ultimo intende presentare	
	una richiesta di finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e	
	Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai	
	sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle	
	Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;	
	g) che l'ente socio intende affidare alla società il progetto di fattibilità	
	tecnico – economica di tale opera nonché servirsi del suo supporto tecnico	
	– amministrativo per la presentazione della richiesta di finanziamento di	
	cui sopra, verso il corrispettivo pattuito tra le parti con la presente	
	convenzione;	
	h) che, inoltre, l'ente socio necessita di disporre di una relazione tecnico –	
	economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti	
	comunalì, ulteriori rispetto all'opera sopra detta;	
	i) che la società possiede il patrimonio di mezzi, capitale ed esperienza per	
	eseguire le attività tecniche sopra indicate;	
	j) che sussistono, quindi, i presupposti di legge e di statuto sociale affinché	
	l'ente socio possa affidare alla società le attività tecniche sopra indicate;	
	k) che il Consiglio di Amministrazione della società e la Giunta Comunale	
	dell'ente socio, con i rispettivi atti sopra indicati, hanno approvato lo	
	schema della presente convenzione.	
	pag. 3 di 10	

	Tutto ciò premesso	
	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	
	art. 1 – Oggetto	
	La presente convenzione ha come oggetto l’affidamento da parte dell’ente	
	socio alla società dell’autoproduzione di beni e funzioni strumentali	
	concernente il “Progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi	
	finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli	
	acquedotti comunali di Valdaone”, interventi di seguito complessivamente	
	indicati come “opera”. Specificamente, rientrano nell’oggetto	
	dell’affidamento le attività tecniche ed amministrative di seguito elencate:	
	a) il progetto di fattibilità tecnico – economica dell’opera, inclusa la	
	progettazione preliminare ai sensi della normativa provinciale vigente in	
	materia di contratti pubblici.	
	I lavori e le forniture oggetto della progettazione saranno definiti dalla	
	società in accordo con l’ente socio, sulla base delle caratteristiche e	
	criticità degli acquedotti nonché delle esigenze ed aspettative dell’ente	
	socio;	
	b) la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa	
	necessaria al fine della presentazione di una richiesta di finanziamento	
	dell’opera sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. –	
	missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell’avviso	
	pubblicato l’8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della	
	Mobilità Sostenibili. Nel dettaglio, in tale attività saranno inclusi:	
	➤ l’aggiornamento del piano industriale del servizio idrico integrato	
	pag. 4 di 10	

		(incluso il programma di investimenti ad esso allegato);	
	➤	l'aggiornamento della banca dati S.I.R. per quanto concerne i dati del Piano di Adeguamento dell'Utilizzazione (P.A.U.), parte integrante del Fascicolo Integrato di Acquedotto (F.I.A.);	
	➤	l'aggiornamento degli indicatori necessari per il calcolo del bilancio idrico degli acquedotti;	
	➤	l'aggiornamento dei parametri di qualità in riferimento ai consumi, alle perdite, alle interruzioni di servizio e alla qualità dell'acqua distribuita;	
	c)	le ulteriori attività di supporto tecnico – amministrativo per la presentazione della richiesta di finanziamento di cui sopra.	
		Inoltre, la società dovrà consegnare all'ente socio una relazione tecnico – economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali, ulteriori rispetto all'opera sopra detta, comprensiva delle seguenti informazioni per ciascun intervento:	
	➤	descrizione dell'intervento, incluse le criticità che si intende risolvere con la sua realizzazione;	
	➤	principali lavorazioni e loro quantificazione di massima;	
	➤	stima della spesa (al netto di spese tecniche, spese accessorie ed i.v.a.).	
		Detta relazione, del tutto autonoma rispetto al progetto di fattibilità tecnico – economica dell'opera di cui sopra e non finalizzata all'ottenimento del finanziamento sul P.N.R.R., dovrà essere considerata dall'ente socio quale semplice definizione degli indirizzi tecnico – funzionali per l'eventuale futura progettazione preliminare di una o più opere.	
		art. 2 – Importo dei lavori e delle forniture e corrispettivo per la società	
		pag. 5 di 10	

	Sulla base dell'esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di	
	acquedotti, la società ha stimato l'importo complessivo dei lavori e delle	
	forniture oggetto del progetto di fattibilità tecnico – economica in	
	1.780.000,00 € (escluse le spese per le attività tecniche ed amministrative e	
	l'i.v.a.).	
	Il corrispettivo che l'ente socio dovrà pagare alla società per le attività	
	tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 è stabilito in 11.500,00 € oltre	
	all'i.v.a. 22%. Detto corrispettivo sarà pagato dall'ente socio in un'unica	
	soluzione, a seguito del completamento da parte della società delle attività	
	oggetto di affidamento ed entro sessanta giorni dall'emissione della relativa	
	fattura.	
	Il mancato accoglimento della richiesta di finanziamento dell'opera sul	
	P.N.R.R. non comporterà alcuna riduzione del corrispettivo sopra pattuito.	
	art. 3 – Termine	
	Ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle	
	Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la richiesta di finanziamento	
	dell'opera sul P.N.R.R. dovrà essere presentata dall'ente socio entro il 31	
	ottobre 2022: pertanto, la società dovrà realizzare tutte le attività tecniche ed	
	amministrative elencate all'art. 1 in modo da consentire all'ente socio la	
	presentazione della richiesta di finanziamento entro detto termine.	
	Pertanto, al fine dell'esecuzione di dette attività l'ente socio dovrà mettere a	
	disposizione della società tutti i dati e da questa richiesti concernenti gli	
	acquedotti comunali, nel più breve tempo possibile.	
	Il mancato rispetto del termine sopra indicato per colpa della società o	
	dell'ente socio comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi	
	pag. 6 di 10	

dell'art. 6.

Entro il medesimo termine sopra indicato la società dovrà consegnare all'ente socio anche la relazione tecnico – economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali descritta all'art. 1.

art. 4 – Altre obbligazioni della società

La società dovrà confrontarsi con l'ente socio al fine di proporre e concordare le soluzioni tecniche più adeguate alle esigenze dell'ente socio, effettuando tutti gli incontri, ritenuti opportuni dall'ente socio, per l'esame delle problematiche concernenti la progettazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono incluse nel corrispettivo di cui all'art. 2.

La società dovrà segnalare tempestivamente all'ente socio, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa l'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 (quali, a titolo puramente esemplificativo, interferenze con infrastrutture esistenti, vincoli urbanistici, idrogeologi, ambientali, etc.).

Fino al momento della consegna del progetto di fattibilità tecnico – economica la società dovrà introdurre negli elaborati progettuali le modifiche richieste per iscritto dall'ente socio. Tali modifiche non comporteranno corrispettivi aggiuntivi per la società.

La società dovrà fornire all'ente socio tutte le informazioni connesse all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 ragionevolmente richieste.

art. 5 – Altre obbligazioni dell'ente socio

L'ente socio dovrà prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione all'acquisizione di informazioni e dati relativi agli acquedotti

	comunali ritenuti necessari dalla società al fine dell'esecuzione delle attività	
	tecniche ed amministrative elencate all'art. 1.	
	Tale assistenza dovrà essere attuata dagli uffici dell'ente socio riducendo al	
	massimo possibile i tempi di riscontro e con spirito pienamente collaborativo.	
	art. 6 – Casi di risoluzione	
	Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi l'ente socio, ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., il ritardo nell'esecuzione delle attività tecniche ed	
	amministrative elencate all'art. 1 tale da non consentire la presentazione della	
	richiesta di finanziamento dell'opera sul P.N.R.R., ai sensi dell'art. 3, salvo	
	che il ritardo non sia oggettivamente imputabile alla società (a titolo	
	puramente esemplificativo, per modifiche dell'opera richieste dall'ente socio,	
	imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di	
	proprietà dell'ente socio o di terzi, etc.). In caso di attivazione di tale clausola	
	risolutiva l'ente socio sarà libero da ogni impegno verso la società, alla quale	
	spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in	
	modo diligente.	
	Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi la società, ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., qualunque fatto causato dall'ente socio che comporti	
	un ritardo nell'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate	
	all'art. 1 tale da non consentire la presentazione della richiesta di	
	finanziamento dell'opera sul P.N.R.R., ai sensi dell'art. 3. In caso di	
	attivazione di tale clausola risolutiva la società sarà libera da ogni impegno	
	verso l'ente socio il quale sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento del	
	corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente dalla	
	società.	
	pag. 8 di 10	

art. 7 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione saranno definite, possibilmente, in via bonaria.

In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui il primo designato dalla società, il secondo dall'ente socio ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

art. 8 – Comunicazioni formali

Le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi:

- per la società: geas@pec.it;
- per l'ente socio: comune@pec.comune.valdaone.tn.it.

art. 9 – Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, le parti evidenziano che, trattandosi di affidamento in house, al rapporto derivante dalla presente convenzione tra ente socio e società non risultano applicabili le specifiche disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici quali, a titolo puramente esemplificativo, gli art. 103 (in materia di garanzia definitiva) e 30, c. 5-bis, (ritenuta dello 0,50% sul corrispettivo) del D.Lgs. 50/2016 né è necessaria l'assegnazione da parte dell'ente socio del codice identificativo gara (c.i.g.) e del codice unico di progetto (c.u.p.).

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le

disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata con

sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.

131/1986: in tal caso, le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico

della parte che l'avrà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

G.E.A.S. spa

Comune di Valdaone

Il Presidente – Valter Paoli

Il Sindaco – Ketty Pellizzari